

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

(69<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali » (1461) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

|   |                |
|---|----------------|
| PRESIDENTE, <i>ff. relatore</i> . . . . .                                 | Pag 1383, 1385 |
| DE UNTERRICHTER . . . . .   | 1384           |
| GAIANI . . . . .  | 1385           |
| GARLATO . . . . .   | 1384           |
| RESTAGNO, <i>relatore</i> . . . . .                                       | 1385           |
| SPALLINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . . | 1384, 1385     |

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini Armando, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Florenza, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Imperiale, Ottolenghi, Restagno e Sacchetti.

Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Spallino.

AMIGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali » (1461) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *ff. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Restagno, se non si fanno osservazioni riferirò io stesso, brevemente, sul disegno di legge.

Come è noto, i corrispettivi dovuti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi della legge 20 febbraio

1950, n. 101, per il trasporto dei pacchi postali, alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione sono divenuti sempre più inadeguati al servizio prestato, in conseguenza del mutato valore della moneta e delle variazioni intervenute nel costo dei trasporti; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pertanto, ha avvertito la necessità di procedere ad un loro aggiornamento, predisponendo all'uopo il presente disegno di legge.

Il problema rientra, a mio avviso, in quel criterio fondamentale di equilibrio tra compenso e prestazione, che è stato sempre da noi affermato; l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni deve versare un compenso adeguato a quelle aziende che svolgono per essa dei servizi, così come pretende analogo corrispettivo nel caso inverso.

Ritengo che non sia necessario entrare ulteriormente nel merito del provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che, tecnicamente, non possiamo fare un'analisi relativa al valore del trasporto stesso, in quanto tale compito spetta agli organi tecnici dell'Esecutivo.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità; il nostro relatore, inoltre, mi ha fatto sapere di essere ad esso favorevole.

Comunico, poi, che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Ritengo, infine, che la nostra Commissione non possa non auspicare che il criterio, cui ho in precedenza accennato, di equilibrio e di corrispondenza degli oneri ai servizi resi alle singole aziende dello Stato sia esteso a tutti i casi in cui esso è applicabile.

G A R L A T O . Desidero avere qualche notizia circa l'ammontare dei compensi precedentemente stabiliti e la maggiorazione che essi subiranno.

S P A L L I N O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il compenso è attualmente stabilito, ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 101, in lire 6, per ogni pacco fino a 15 chilogrammi, ed in lire 8 per ogni pacco fino a 20 chilogrammi (L'esclusività

postale è limitata al trasporto dei pacchi che non superino il peso di venti chilogrammi).

La misura dei suddetti compensi, in relazione al mutato valore della moneta ed alle variazioni intervenute nel costo dei trasporti, è, pertanto, divenuta inadeguata.

Di conseguenza, col disegno di legge in esame, predisposto di concerto con i Ministeri dei trasporti e del tesoro, si provvede ad aggiornare congruamente il corrispettivo in parola. Il compenso di cui trattasi è, infatti, elevato da lire 6 a lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, da lire 7 a lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a 15 chilogrammi, e da lire 8 a lire 28 per i pacchi di peso superiore a 15 chilogrammi fino a 20 chilogrammi.

Tali cifre sono state determinate mantenendo immutato il rapporto tra la media delle tariffe postali percepite dall'Amministrazione per il trasporto dei pacchi e il corrispettivo attribuito alle società concessionarie.

D E U N T E R R I C H T E R . A noi interessa conoscere la misura della variazione dei compensi non rispetto alla legge del 1950, bensì rispetto al regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1868.

Ritengo, infatti, che per avere un elemento di giudizio sia opportuno conoscere quale fosse l'entità del corrispettivo nell'anteguerra.

Non conosciamo, inoltre, in quale proporzione il costo dei trasporti sia aumentato rispetto al 1934 e, pertanto, non abbiamo alcun termine di paragone per stabilire se la variazione dei compensi sia effettivamente adeguata alla variazione di esso.

S P A L L I N O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ho sott'occhio le cifre richieste dal senatore De Unterrichter; comunque, qualora lo desiderasse, posso fargliele avere, purchè si rinvii la discussione del disegno di legge. Segnalo, però, che in tal modo si verrebbe ad arrecare un danno alle aziende in questione.

I compensi sono stati elevati equamente, in relazione al mutato valore della moneta, e la relativa valutazione è stata fatta da ben tre Ministeri; a me sembra, pertanto, che il se-

natore De Unterrichter possa essere tranquillo.

**PRESIDENTE**, *ff. relatore*. Il fatto che il corrispettivo, ad esempio, per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi sia stato elevato da lire 6 a lire 21 sta a dimostrare, a mio avviso, che i calcoli sono stati fatti con esattezza, in quanto altrimenti la cifra relativa sarebbe stata una cifra tonda...

Poichè il senatore Restagno, relatore ufficiale del provvedimento in esame, è ora presente, sono lieto di cedergli la parola per quanto ritenesse di dover aggiungere in merito a questo disegno di legge.

**RESTAGNO**, *relatore*. Il provvedimento in esame concerne un adeguamento di prezzi, che, a mio parere, è stato valutato secondo principi che sfuggono al nostro controllo; tale valutazione non è di nostra competenza, ma è di competenza degli uffici e questi, apportando le variazioni nella misura prevista dal disegno di legge, hanno creduto di compiere un'opera saggia, soddisfacendo un'esigenza assai sentita.

Ora, ritengo che non sia opportuno sostituirci ai tecnici non solo perchè è evidente che tale problema sarà stato discusso da essi anche in contraddittorio con le categorie interessate, ma anche perchè siamo privi degli elementi necessari per un esame adeguato.

A me pare, pertanto, che il disegno di legge sia meritevole di essere appoggiato; è necessario considerare, infatti, che esso è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e che è, inoltre, il frutto di un lavoro che ha visto la collaborazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti.

A mio avviso, pertanto, abbiamo motivo di ritenere che il provvedimento stesso risponda, effettivamente, ad un principio di equità e di giustizia, nonchè a quel concetto di equilibrio cui ha fatto, in precedenza, riferimento l'onorevole Presidente.

**GAIANI**. A me pare che la richiesta avanzata dal senatore De Unterrichter sia pertinente, poichè è evidente che quando ven-

ne fatta la rivalutazione nel 1950 si tenne conto di criteri molto diversi da quelli di cui si tiene conto nella rivalutazione attuale.

Non si comprende infatti per quale ragione dopo solo pochi anni sia necessario apportare ulteriori rilevanti variazioni ai compensi. Pertanto: o era esatta la rivalutazione precedente e non lo è quella attuale o è esatta quella attuale e non lo era, quindi, quella precedente!

Evidentemente, la rivalutazione del 1950 non rispondeva ad una base reale e concreta; ritengo, perciò, che se noi avessimo potuto conoscere la base del 1934, avremmo potuto dare un giudizio più concreto e pertinente.

**SPALLINO**, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La legge 20 febbraio 1950, n. 101, venne approvata da questa stessa Commissione!

**GAIANI**. Allora, non venne fatta una rivalutazione corrispondente alla realtà delle cose!

**SPALLINO**, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il problema, relativamente al periodo dal 1934 al 1950, deve ritenersi ormai superato, poichè al riguardo esiste già una legge, la n. 101; comunque, se gli onorevoli colleghi lo desiderano, potrò fornir loro, più tardi, ogni chiarimento.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1934, n. 1868, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20 febbraio 1950,

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 69<sup>a</sup> SEDUTA (3 maggio 1961)

n. 101, è sostituito dalla seguente disposizione:

« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

*(È approvato)*

Art. 2.

I compensi di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1960.

*(È approvato)*

Art. 3.

Nessun compenso è dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il

servizio di scorta e di scambio degli effetti postali (corrispondenze e pacchi) è affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.

*(È approvato)*

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio.

*(È approvato)*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato)*.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari